

COMUNE DI ROIATE

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 21 dell' 11/06/1991

CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1

Principi fondamentali

1. La comunità di Roiate è ente autonomo locale nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente statuto.
2. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica all'attività politico-amministrativa del Comune.

Art.2

Finalità

- 1 Nella cura degli interessi della comunità il Comune assicura la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'entità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
2. Nell'ambito delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, il Comune cura, protegge e accresce le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assume iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità della vita.

Art.3

Il ruolo

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.
2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
3. Assume le iniziative e promuove gli interessi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.
4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico, culturale, sociale e sportivo dei cittadini.
5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.
6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il

coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

Art.4

Le funzioni

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità con esclusione di quelli che la Costituzione e le leggi attribuiscono ad altri soggetti.
2. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.
3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei cittadini.
5. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate e subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.
6. Al fini di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità montana.

Art.5

Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2. La sede del Comune è posta in via della Chiesa, numero 7, e può essere modificata soltanto con atto del consiglio comunale.
3. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuito.
4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone.
5. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone, per fini non istituzionali, sono vietati.
6. La giunta comunale, con apposita deliberazione motivata, può autorizzare la concessione dell'uso dello stemma ad enti ed associazioni operanti sul territorio comunale, stabilendone le modalità.

Art.6

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

CAPO II ORGANI ELETTIVI

Art.7

Organi Elettivi

1. Sono organi elettivi del Comune: il consiglio comunale, la giunta comunale e il sindaco.

Art.8

Il Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo dell'attività del Comune.
2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità'.
5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
6. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art.9

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.
2. Il consiglio è convocato dal sindaco, o dal suo sostituto, che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme regolamentari.
3. Gli adempimenti previsti dal precedente comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal consigliere anziano

Art.10

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al sindaco, per iscritto. Devono essere inserite nell'ordine del giorno della prima seduta del consiglio, per la loro presa d'atto. Le dimissioni sono efficaci ed irrevocabili dalla loro presentazione.
3. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti. fino alla nomina dei successori.

Art.11

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazioni e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.
3. Ai sensi del presente statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art.12

Consigliere Anziano

1. Il consigliere anziano è l'eletto che ottiene il maggior numero di voti, in caso di parità il più anziano di età.

Art.13

Gruppi Consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo deve comunicare il nominativo del capogruppo al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capi gruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capi gruppo e le relative attribuzioni.

Art.14

Commissioni Consiliari

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art.15

Attribuzione delle commissioni

1. Compito delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - a) la nomina del presidente della commissione;
 - b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art.16

Giunta Comunale

1. La giunta comunale è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutte gli atti concreti, idonee ai raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

Art.17

Composizione

- 1 La giunta comunale è composta dal sindaco e da quattro assessori eletti dal consiglio comunale nel suo seno.

Art.18

Elezione e prerogative

1. La giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza del consiglio.
2. La causa di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinate dalla legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottato e l'adottante, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.
4. Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art.19

Funzionamento della Giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa

Art.20

Attribuzioni

1. Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuti generali o di alta discrezionalità, di tutti gli atti che per la loro natura debbono essere adottate da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio, nonché di tutti gli atti di gestione ed il presente statuto non riservano al sindaco o al segretario comunale.

Art.21

Dimissioni

1. Le dimissioni di oltre la metà degli assessori comporta la decadenza della giunta.
2. Le dimissioni degli assessori sono irrevocabili dal momento del loro deposito presso il segretario comunale.

Art.22

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni o apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tale caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art.23

Sindaco

1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali -esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, e le cause di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e potere di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art.24

Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività degli assessori;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
 - e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici;
 - f) ha facoltà di delega,
 - g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
 - i) adotta ordinanze ordinarie;
 - l) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - m) emette i provvedimenti in materia di occupazione di urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
 - n) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - o) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
 - p) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi e degli esercizi comunali;
 - q) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il consiglio comunale prenda atto delle decadenze della giunta;
 - r) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi, quando manchi nel Comune una figura direttiva, ausiliaria del segretario rogante;
 - s) convoca i comizi per i referendum consultivi;

Art.25

Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri provvede alla convocazione;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
 - c) propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della giunta e la presiede.

Art.26

Dimissioni

1. Le dimissioni del sindaco comportano la decadenza della rispettiva giunta.
2. Le dimissioni del sindaco sono irrevocabili dal momento del loro deposito presso il segretario comunale.

Art.27

Vice Sindaco

1. Il vice sindaco è l'assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dal maggior numero di voti riportato nell'elezione del consiglio comunale.
3. Delle deleghe rilasciate agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
4. Nei casi previsti dalla legge, il sostituto del sindaco, in caso di assenza o impedimento del sindaco, ne userà il distintivo.

Art.28

Le commissioni comunali

1. La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del consiglio comunale, è effettuata dallo stesso consiglio, con le modalità previste dal regolamento.
2. La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla giunta comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al consiglio comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetti direttamente all'amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

CAPO III

ORDINAMENTO GENERALE

Art.29

Il Segretario Comunale

1. Il segretario comunale esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, assiste gli organi elettivi del Comune nell'esercizio delle funzioni delle loro competenze, coordina l'attività degli uffici ed assicura l'espletamento dei servizi di carattere generale del Comune.

Art.30

Attribuzioni

1. Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberativa e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
2. In particolare il segretario comunale:
 - a) su attestazioni di regolarità tecnica e contabile, liquida le spese regolarmente ordinate, nei limiti dell'importo autorizzato dall'organo competente.

- b) ordina beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni di giunta;
- c) presiede le commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri ed i principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente.
- d) stipula gli atti, già conclusi, cui non prende parte in funzione di ufficiale rogante.
- e) liquida compensi o indennità al personale ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
- f) liquida i gettoni di presenza;
- g) sottoscrive i mandati di pagamento e riversali di incasso;
- h) autorizza le missioni, le prestazioni straordinari, i congedi ed i permessi al personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;
- i) solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari e adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari;
- l) redige e sottoscrive i verbali delle sedute del consiglio comunale e della giunta;
- m) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta delle deliberazioni della giunta da sottoporre a controllo;
- n) cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente;
- o) riceve gli atti di dimissioni di sindaco e degli assessori, le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia;
- p) presiede l'ufficio comunale per 'elezione in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

Art.31

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali è stabilita da apposito regolamento.
2. Essa deve essere impronta a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. I posti di responsabili degli uffici o servizi, con deliberazione motivata, possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.

Art.32

Personale

1. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
 - a) struttura organizzativo - funzionale;
 - b) dotazione organica;
 - c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;
 - d) diritti, doveri, e sanzioni;
 - e) modalità organizzative della commissione disciplina;
 - f) trattamento economico.

Art.33

Collaborazioni esterne

1. In tutti i casi in cui l'amministrazione comunale abbia bisogno di prestazioni professionali particolarmente qualificate, conseguibili mediante la collaborazione di soggetti esterni alla propria organizzazione amministrativa, può procedere alla acquisizione di tali prestazioni con deliberazione opportunamente motivata.

CAPO IV SERVIZI

Art.34

Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. Spetta al consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.
4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
5. Il consiglio comunale può delegare alla Comunità montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quanto la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art.35

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportune altre forme di gestione.
2. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art.36

La concessione a terzi

1. Il consiglio comunale, quanto sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento.

Art.37

Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuato a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore.
4. Il presidente ed il consiglio comunale di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di consiglieri comunali e revisore dei conti. Sono inoltre in eleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.
5. Il presidente ed il consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n.142.
- Su proposta del sindaco il consiglio comunale procede alla sostituzione del presidente o di componenti del consiglio d'amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal consiglio su proposta del sindaco stesso.
6. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. Le modalità di nomina e revoca sono previste nello statuto.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.
10. Il consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.

Art.38

Le Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriali, il consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 37.
4. Il direttore dell'istituzione, che è impiegato dell'ente locale, è l'organo a cui compete la responsabilità della gestione dell'istituzione. Le modalità di nomina e revoca sono stabilite dal regolamento.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente articolo e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurata attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art.39

Società a prelevante capitale locale

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
2. Negli statuti delle società per azioni a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le stesse ed il Comune.

Art.40

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

CAPO V

CONTROLLO INTERNO

Art.41

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrio raccordo operativo -funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art.42

Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con regolamento le modalità di revoca e di decadenza.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

CAPO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Art.43

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e dei istituti previste dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art.44

Convenzioni

1. IL consiglio comunale su proposta della giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. Lo stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il sindaco informerà tempestivamente il consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il consiglio stesso riterrà opportune.

Art.45

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni, e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

- a) la convenzione, contenente gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge;
- b) lo statuto del consorzio.

2. L'ordinamento organizzativo e funzionale del consorzio sono disciplinati dallo statuto.

Art.46

Unione dei Comuni

1. In attuazione del principio di cooperazione e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art.47

Accordi di programma

1. Il sindaco per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione delle attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2.L'accordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Gli accordi di programma sottoscritti dal sindaco, se modificano gli indirizzi e i programmi stabiliti dal consiglio comunale, devono essere fatti propri da tale organo nella prima seduta successiva alla sottoscrizione dell'accordo, la quale, se non prevista, dovrà, essere convocata nei trenta giorni successivi.

CAPO VI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.48

Partecipazione

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli enti.

Art.49

Associazioni

1. Il comune valorizza le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini.

2.La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati, le associazioni che operano sul territorio.

3.Le associazioni, nella persona del legale rappresentante, hanno accesso agli atti dell'amministrazione ed hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli seguenti.

4.Le scelte amministrative che incidono possono produrre effetti sull'attività delle associazioni debbono essere precedute da specifiche consultazioni delle associazioni stesse

Art.50

Diritto di iniziativa

1. Ogni cittadino. In forma singola o associata, può rivolgere all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte agli organi comunali.

2. Le istanze, petizioni e proposte devono essere obbligatoriamente istruite, anche nel caso di mancato accoglimento delle stesse; il relativo provvedimento di reiezione deve essere adeguatamente motivato.

Art.51

Referendum consultivo

1.Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2.Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

a) revisione dello statuto del comune e di quelli delle aziende speciali;

- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
 - c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - e) bilancio comunale;
 - f) competenze dell'amministrazione, poteri e funzioni degli organi;
 - g) designazione e nomine dei rappresentanti;
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
- a) il 40% del corpo elettorale;
 - b) il consiglio comunale.
4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
6. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

Art.52

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. L'avvio del procedimento amministrativo deve essere comunicato agli interessati.
3. Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima dell'effettuazione della comunicazione di cui al comma 2.
4. Gli aventi diritto possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
5. Il sindaco potrà concludere accordi con i soggetti interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
6. Nel provvedimento finale deve darsi atto dell'esame delle ragioni proposte e dei motivi per i quali esse sono state accolte o meno dall'amministrazione.
7. Gli aventi diritto hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
8. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale emessi al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
9. Le regole procedurali sono individuate nell'apposito regolamento. Per ogni procedimento deve essere indicato il responsabile del procedimento stesso.

Art.53

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione e per il rilascio di copie.

Art.54

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici.
2. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune, gli atti relativi ad uno o più soggetti fisici o giuri precisamente determinati sono portati a conoscenza dei soggetti stessi mediante notificazione individuale.
3. Il regolamento disciplina le modalità di pubblicazione degli atti e le forme di informazione e di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.

Art.55

Difensore civico

1. Il consiglio comunale può valutare, previa intesa con la Comunità montana, che il difensore civico venga eletto, d'accordo con tutti i Comuni della circoscrizione, dal consiglio della Comunità ed assolve le sue funzioni per tutti i cittadini della valle.

CAPO VII FUNZIONE NORMATIVA

Art.56

Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.
2. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n.142, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore o dall'ultima modifica od integrazione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.
4. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il consiglio che l'ha respinta.
5. Il nuovo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Art.57

Regolamenti

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, sono approvati dal consiglio comunale, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalle leggi statali, regionali e dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.
3. I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Art.58
Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio comunale. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendono conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e principi dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1940, n.142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste al comma 3.

Art.59
Adeguamento statuto e regolamenti

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti, a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni, debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n.142, in altre leggi e nello statuto stesso, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.